



COMUNE DI TRAMATZA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

Via Tripoli 2 – 09070 Tramatza - Tel. 0783 - 508001 /fax 0783 - 508030

C.F. - Partita IVA 00072010952

www.comune.tramatza.or.it - E mail: protocollo@pec.comune.tramatza.or.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 07-03-2017

OGGETTO:	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO - TARIFFE - SCADENZE - TASSA RIFIUTI 2017 -
-----------------	---

L'anno duemiladiciassette, addì settedel mese di marzo alle ore 18:00 nella Sala Consiliare, in seduta Pubblica Straordinaria di Prima convocazione si è riunito il **Consiglio Comunale**, nelle persone dei Sigg.:

PIREDDA FRANCESCA	P	CARIA SABRINA	P
ORO GRAZIELLA	P	MANCA MARIANNA	P
FOGLIA LAURENT EFISIO	P	ENNA FRANCESCO	P
FOIS GIOVANNI	P	MELE ALESSANDRA	P
LUTZU BIANCA MARIA	P	NUSCIS GIAMPAOLO	P
FRAU GABRIELLA	P		

risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

La seduta è Pubblica

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267) il Vice Segretario Comunale Dott. Danilo Saba;

Presiede il **FRANCESCA PIREDDA** nella sua qualità di Sindaco;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita alla trattazione del seguente ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che la Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

VISTA la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);

VISTA la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);

VISTA la Legge n. 225/2016 (legge di stabilità per l'anno 2017);

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”.

CONSIDERATO che l’art.1, comma 42, della legge 225/2016 ha confermato il blocco delle aliquote tributarie per l’anno 2017 escludendo tuttavia da tale blocco le tariffe TARI;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che la superficie assoggettabile al tributo “*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*”;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo e massimo dei range sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei coefficienti indicati dal D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale - approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 03/09/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO in particolare il capitolo II del suddetto regolamento, relativo all'applicazione del Tributo sui Rifiuti – TARI - il quale stabilisce all'art. 10 “Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale” che “...la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. n.158/1999...”

CONSIDERATO che

- il servizio di raccolta dei rifiuti viene svolto tramite l'Unione dei Comuni Montiferru Sinis che con nota del 12/01/2016, prot.n. 97, ha trasmesso il piano Finanziario RSU relativo all'anno 2016 per tutti i comuni appartenenti all'Unione, e con nota del 14/02/2017, prot. n.614, ha confermato per il 2017 lo stesso quadro finanziario di spese per cui l'ammontare del trasferimento in favore dell'Unione a carico del Comune di Tramatzza è di euro 97.433,82;
- Che con la stessa nota, l'Unione ha comunicato l'entità del contributo Iva Generale complessivamente spettante per l'anno 2016 in euro 115.171,14 e si è ritenuto di stabilire la quota in favore del Comune di Tramatzza nell'ammontare di euro 6.815,08 sulla base del riparto dei costi tra tutti i comuni aderenti al servizio

RILEVATO che il Comune di Tramatzza svolge comunque le attività di spazzamento delle strade e la gestione amministrativa e contabile del tributo, pertanto si rende opportuno integrare il Piano Finanziario predisposto dall'Unione con i costi sostenuti direttamente dal Comune, al fine di rispettare la copertura di tutti i costi riferiti al servizio e che tali costi sono stati quantificati in euro 6.575,93 così come risulta dal seguente prospetto:

TIPOLOGIA DEL COSTO	IMPORTO IN EURO
Costo del personale ufficio tributi	3.239,27
Costo del personale spazzamento strade	2.153,61
Costo software procedure informatiche	613,05
Spese di riscossione del tributo	570,00
Totale	6.575,93

RILEVATO inoltre che, come previsto dall'art. 6 comma 3 del Regolamento per l'applicazione della Tari, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche deve essere sottratto dal costo che deve essere coperto con la Tari e che la relativa quantificazione ammonta a euro 195,19 e di conseguenza il costo di gestione da coprire integralmente risulta essere di euro 96.999,48;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2016, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nell'allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 34 comma 1 del Regolamento per la disciplina del tributo gli importi dovuti sono riscossi secondo il numero di rate e secondo le scadenze fissate in sede di approvazione delle tariffe e si ritiene di poter procedere alla suddivisione del tributo annuo in numero tre rate a cadenza bimestrale aventi scadenza 17 luglio 2017/18 settembre 2017/ 16 novembre 2017 con l'opzione del versamento in un'unica soluzione alla data del 16 novembre 2017;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Il Sindaco introduce l'argomento;

Con voti unanimi legalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato Piano Finanziario per la gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani per l'anno 2017 dal quale risulta un costo complessivo di euro 96.999,48;
- 2) Di determinare per l'anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come da prospetto inserito nell'allegato Piano Finanziario;
- 3) Di stabilire in numero quattro le rate di versamento del tributo e fissare le scadenze secondo il seguente calendario:
 - 1^ rata 17 luglio 2017
 - 2^ rata 18 settembre 2017
 - 3^ rata 16 novembre 2017
 - Rata unica 16 novembre 2017
- 4) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
- 5) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/92, con l'aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013;
- 6) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7) di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Emanuele Cadoni

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Saverio Desogus

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
(FRANCESCA PIREDDA)

IL Vice Segretario Comunale
(Dott. Danilo Saba)

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 09-03-2017 al 24-03-2017 all'Albo Pretorio di questo Comune.

Tramatza li, 09-03-2017

IL Vice Segretario Comunale
(Dott. Danilo Saba)